

NASpl e Partita IVA: tutto quello che c'è da sapere

Cerchiamo di fare chiarezza sulla indennità di disoccupazione NASpl e la sua compatibilità con il lavoro autonomo con partita iva (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)



Molto spesso capita di leggere sul forum e sui nostri canali social richieste di persone che vorrebbero sapere se è possibile far convivere NASpl e Partita IVA. Ovvero se si può continuare a percepire l'indennità di NASpl pur avendo la Partita Iva ovvero prendere la NASpl dopo aver perso il posto di lavoro dipendente e poi avviato un'attività di lavoro autonomo. Oppure se si può prendere la disoccupazione dopo la perdita involontaria di un lavoro dipendente, ma contestualmente si aveva anche la Partita IVA.

La norma a cui attingere informazioni è il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in attuazione della Legge 183/2014 istitutiva della NASpl. La materia è stata poi regolamentata dalla Circolare INPS numero 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti della NASpl, in vigore dal 1° maggio 2015.

Quello che bisogna comprendere per prima cosa è cos'è e come funziona lo stato di disoccupazione, ovvero uno dei requisiti per poter accedere e mantenere il sussidio di disoccupazione.

Indice dei contenuti

- [Lo stato di disoccupazione: cos'è e come funziona](#)
- [NASpl e partita IVA](#)
 - [Riduzione NASpl](#)
 - [Decadenza dalla NASpl](#)
- [NASpl anticipata: incentivo all'autoimprenditorialità](#)
- [Disoccupazione e partita iva: conclusioni](#)

Lo stato di disoccupazione: cos'è e come funziona

Come detto in premessa per prima cosa bisogna comprendere al meglio il concetto di stato di disoccupazione o status di disoccupato; condizione necessaria per poter percepire l'indennità di disoccupazione NASpl.

La norma infatti recita:

l'erogazione della prestazione NASpl è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione [...]

Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ha chiarito che la condizione di "non occupazione" è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, ma anche coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:

- per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.000 euro;
- per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro.

Leggi anche: [lo stato di disoccupazione](#)

NASpl e partita IVA

Quindi è possibile percepire la NASpl e intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, oppure percepire la NASpl anche se al momento della perdita involontaria del lavoro subordinato si stava già svolgendo un'altra attività di lavoro autonomo; a condizione però di non perdere lo stato di disoccupato di cui sopra.

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore ai limiti sopra indicati utili alla conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), il soggetto beneficiario deve:

- informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività attraverso il modello NASpl-COM;
- informare l'INPS entro un mese dalla domanda di NASpl se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Leggi anche: [Partita IVA cos'è e a cosa serve](#)

Riduzione NASpl

In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpl sarà comunque corrisposta al beneficiario; ma l'importo della NASpl sarà ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Questa riduzione si baserà sull'autodichiarazione, ma il calcolo esatto sarà fatto d'ufficio dall'INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo. Solo nel caso di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si dovrà presentare una nuova autodichiarazione del reddito entro il 31 marzo dell'anno successivo.

In caso di mancata presentazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpl percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

Nel caso di svolgimento di lavoro autonomo in concomitanza con la percezione della NASpl, se questa coinvolge più anni solari, all'inizio di ogni nuovo anno si dovrà comunicare il reddito presunto tramite modello NASpl Com entro il 31 gennaio. In caso di mancata comunicazione la NASpl sarà sospesa fino all'acquisizione.

Decadenza dalla NASpl

Nel caso in cui dal lavoro autonomo si percepiscano più di 4800 euro si decadrà dalla NASpl, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo. Quindi dal momento in cui si supererà tale soglia di reddito, si perderà lo stato di disoccupato e NASpl e Partita IVA non potranno più coesistere; con la conseguente decadenza dalla NASpl.

Leggi anche: [NASpl INPS](#)

NASpl anticipata: incentivo all'autoimprenditorialità

Come avveniva in precedenza per le altre indennità (disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti e ASpl) anche la NASpl può essere richiesta anticipatamente e in un'unica soluzione.

Quindi il percettore potrà richiedere la NASpl anticipata ovvero la liquidazione della intera indennità di disoccupazione o della parte rimanente in un'unica rata:

- a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
- per lo sviluppo di una attività preesistente: cioè chi aveva già un'attività da lavoro autonomo con Partita IVA prima di richiedere la NASpl potrà richiedere il pagamento della prestazione in un'unica soluzione per sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma.

Disoccupazione e partita iva: conclusioni

Come abbiamo visto ci sono diverse soluzioni per far coesistere disoccupazione e partita iva; ovvero aprire o continuare una attività di lavoro autonomo percependo tutta o parte della NASpl. Il consiglio è però di seguire alla lettera le indicazioni dell'INPS; soprattutto in merito alle dichiarazioni NASpl COM.

In quanto la convivenza fra partita iva e disoccupazione è molto complicata ed è facile perdere il diritto all'indennità a causa di un errore formale. Se non si è sicuri di quello che si sta facendo è bene rivolgersi ad un patronato o un professionista o chiedere costantemente aiuto all'INPS.